



Provincia di
VICENZA



Comune di
LUSIANA CONCO

PROPONENTE



BERTACCO ARMANDO

Sede Legale

Contrà Brunello, 16 Fraz. Rubbio

36046 Lusiana Conco (VI)

Sede impianto

Località Rubbietto – 36046 Lusiana Conco (VI)

TITOLO PROGETTO

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS. 152/2006
DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE ATTUALMENTE OPERANTE IN REGIME SEMPLIFICATO CON
AUMENTO DELLA POTENZIALITA' DI RECUPERO**

TITOLO DOCUMENTO

PRO.01-AR

**PROCEDURA GESTIONE RIFIUTI INERTI PER LA
PRODUZIONE DI TERRA**

REDAZIONE DOCUMENTO

ECOTEST SRL

REVISIONE

00

DATA

APRILE 2025

NOTE

Prima emissione



ECOTEST SRL - P.zza Adelaide Lonigo, 8/C - 35030 Rubano (PD)

www.ecotest.it - www.ecogestione.net

Tel. 049.630605 - Fax 049.8253032

info@ecotest.it - ambiente@pec.ecotest.it



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2	VERIFICA AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI.....	3
2	CONFERIMENTO RIFIUTI	4
2.1	VERIFICHE PRELIMINARI SUI RIFIUTI IN INGRESSO	4
2.2	STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO	5
2.3	NON CONFORMITÀ RIFIUTI IN INGRESSO.....	5
3	PROCEDURA TRATTAMENTO RIFIUTI TERRE E ROCCE E FORMAZIONE LOTTI DI TERRA	6
3.1	PROCESSO DI LAVORAZIONE (R5).....	6
3.1.1	<i>GESTIONE DELLA FRAZIONE DEI MATERIALI DI RIPORTO</i>	6
3.2	STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELL'EOW.....	6
3.3	DEFINIZIONE E GESTIONE DEL LOTTO	7
3.4	RIFIUTI PRODOTTI.....	7
3.5	NON CONFORMITÀ DELL'EOW PRODOTTO	8
4	UTILIZZI POSSIBILI DELLA TERRA	9
5	PROCEDURA DI CONTROLLO DELL'EOW TERRA	10
5.1	CONSERVAZIONE CAMPIONI DI EOW.....	11
5.2	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'EOW (DDC-MOD.03-TE).....	11

1 Premessa

Il presente sistema di gestione ha lo scopo di garantire e dimostrare il rispetto dei criteri definiti dal Modello I5_Rev.03 predisposto da ARPA VENETO - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti con i quali i rifiuti inerti costituiti da terra e rocce, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'EoW risultante del recupero di tali rifiuti è denominato "TERRA".

1.1 Campo di applicazione

Nel presente sistema di gestione si fa in particolare riferimento alle seguenti definizioni:

- ✚ "terra": terra prodotta dai rifiuti di cui alla prima colonna del Modello I5_Rev.03 predisposto da ARPA VENETO che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero di cui alla seconda colonna del Modello I5_Rev.03, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- ✚ "lotto di terra": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- ✚ "produttore di terra" o "produttore": il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
- ✚ "dichiarazione di conformità": la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche della terra;
- ✚ "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

1.2 Verifica ammissibilità dei rifiuti

Al fine dell'ammissibilità del rifiuto in ingresso alle procedure descritte nel presente Sistema di Gestione e quindi alla produzione di EOW TERRA, il rifiuto in ingresso deve soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

- ✚ Rientrare tra i rifiuti individuati nel Provvedimento Autorizzativo;
- ✚ Essere incluso tra quelli di cui al Modello I5_Rev.03 predisposto da ARPA VENETO, prima colonna.

Utilizzando il MOD.01_ACCETTAZIONE RIFIUTO si garantisce l'ammissibilità del rifiuto in impianto.

2 Conferimento rifiuti

I rifiuti conferiti o ritirati presso l'impianto saranno esclusivamente i rifiuti riportati nella tabella allegata al Provvedimento Autorizzativo e il loro ingresso in impianto avverrà solo dopo averne accertato le caratteristiche di idoneità (RdP delle verifiche analitiche in caso di EER a specchio, appartenenza all'autorizzazione).

I soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto dovranno essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali, coerentemente alla tipologia di rifiuto trasportato.

Ogni singolo soggetto conferitore del rifiuto (produttore, trasportatore, destinatario ed intermediario) dovrà fornire tutti i dati necessari alla compilazione della documentazione necessaria ai fini della corretta gestione amministrativa dei rifiuti, secondo la normativa vigente.

2.1 Verifiche preliminari sui rifiuti in ingresso

L'accettazione dei rifiuti in conferimento prevede le verifiche contenute nel MOD_01_ACCETTAZIONE RIFIUTO, la compilazione del quale garantisce il rispetto di quanto previsto dal modello I5_Rev_03 ARPAV e mette in luce eventuali non conformità, indicandone eventualmente una corretta gestione.

Saranno effettuate le seguenti verifiche da **personale esperto e con appropriata formazione** (aggiornamento periodico definito da REG.01_FORMAZIONE PERSONALE):

- ✚ **controllo della documentazione** a corredo del rifiuto in ingresso:
 - formulario
 - scheda di caratterizzazione se richieste
 - analisi di classificazione se richieste
- ✚ **Controllo visivo** accurato del carico e, se ritenuto opportuno, previsione di eventuali controlli analitici supplementari.
- ✚ **Pesatura e registrazione** dei dati nel registro di carico/scarico entro 48 ore dal loro ricevimento.

Le analisi per la verifica della corretta classificazione del rifiuto conferito sono richieste regolarmente in presenza di rifiuti classificati con EER per i quali esiste una voce a specchio ad ogni conferimento all'impianto ovvero, nel caso di rifiuti conferiti provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, con cadenza annuale o qualora siano intervenuti mutamenti nel ciclo produttivo abituale.

2.2 Stoccaggio dei rifiuti in ingresso

I rifiuti dovranno essere messi in riserva nelle aree dedicate come da layout autorizzato.

L'area deve garantire che i rifiuti siano stoccati separatamente, senza entrare in contatto con rifiuti diversi da quelli inclusi nella colonna 1 del Modello I5_rev03.

La movimentazione deve essere effettuata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico per evitare la contaminazione dei rifiuti da avviare alla produzione di EoW con altri rifiuti.

Si veda REG.01_FORMAZIONE PERSONALE.

La capacità di stoccaggio di tali rifiuti nell'impianto è pari a _____ ton.

I rifiuti sono successivamente avviati al sistema di trattamento di recupero, come da procedura successiva.

2.3 Non conformità rifiuti in ingresso

Eventuali rifiuti non conformi rinvenuti a seguito dell'avvenuto conferimento ed accettazione del carico saranno stoccati nell'apposita area riservata ai "rifiuti non conformi" in attesa di avvio ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento.

Qualora il rifiuto risulti NON conforme al trattamento sarà messa in atto la procedura specifica PRO.02_NON CONFORMITA'.

3 PROCEDURA TRATTAMENTO RIFIUTI TERRE E ROCCE E FORMAZIONE LOTTI DI TERRA

3.1 Processo di lavorazione (R5)

Il processo di trattamento e recupero rifiuti costituiti da terra e rocce, può avvenire, come previsto dalla colonna 2 MOD_I5_Rev_03 ARPAV, mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre a granulometria idonea e selezionata.

L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 127/2024 (si veda apposito sistema di gestione interno) o per altri utilizzi, se definiti caso per caso.

3.1.1 Gestione della frazione dei materiali di riporto

Qualora i materiali di riporto antropici siano in percentuale $\geq 20\%$ la vagliatura è obbligatoria: l'eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati (in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso), solo qualora:

- rispetti i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98) e
- sia costituita da materiali delle classi da A1 ad A5 e P della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438;
- rispetti i limiti di Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo;
- sia caratterizzata dall'assenza di amianto in frammenti e fibre.

In assenza delle suddette 4 condizioni dovrà essere indirizzata ad operazioni di recupero (dotati di apposita tecnologia di rimozione degli inquinanti) o smaltimento presso impianti autorizzati.

3.2 Stoccaggio e movimentazione dell'EoW

Durante la fase di verifica di conformità dell'EoW, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

La movimentazione del materiale da lavorare in impianto avviene mediante mezzi di cantiere (pale e/o escavatori). Il personale dell'impianto è stato adeguatamente formato in merito alla corretta movimentazione del materiale, in particolare, gli operatori si attengono ai seguenti accorgimenti in sede di movimentazione:

- verifica dello stato di conformità e pulizia dei mezzi utilizzati per il trasporto. In caso di presenza di materiale contaminato, il mezzo viene inviato alla pulizia;
- scarico del materiale con altezza limitata dal suolo per evitare la produzione di polveri.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, lo stesso è depositato e movimentato nelle aree di deposito adibite allo scopo individuate nel Layout organizzativo autorizzato evitando la miscelazione con altri lotti o con materiale estraneo.

3.3 Definizione e gestione del lotto

Per la certificazione/dichiarazione di conformità dell'EoW si definisce come LOTTO un quantitativo omogeneo di materiale trattato pari a _____ ton **[quantità non superiore a 3000 ton]**.

Ciascun lotto sarà numerato con un numero progressivo seguito dall'anno corrente (1/2024, 2/2024 ecc...) e depositato in apposita area indicata in layout autorizzato e denominata "lotti di materiale trattato in attesa di certificazione".

Ogni lotto di EoW prodotta è accompagnato dalla compilazione dell'apposita dichiarazione di conformità conforme al modulo di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 152/2024 (si veda modulo: MOD.03-TE_DICHIARAZIONE CONFORMITA' EOW TERRA).

La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni possono anche essere inviate in forma cumulativa. **Ogni dichiarazione di conformità deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente.**

3.4 Rifiuti prodotti

Dalla lavorazione dei rifiuti finalizzata alla produzione di EoW (operazione di recupero R5) possono derivare i seguenti rifiuti prodotti:

- Rifiuti derivanti dall'eliminazione di eventuali corpi estranei presenti, che saranno classificati con idoneo codice EER ed avviati a recupero presso impianti autorizzati.
- Rifiuti inerti classificati con EER 191209 non idonei alla produzione di terre vagliate nell'impianto da avviare a nuovo ciclo di lavorazione o al recupero presso altri impianti autorizzati.

3.5 Non conformità dell'EoW prodotto

Qualora il materiale non risulti conforme ai parametri suddetti si seguirà la seguente procedura:

1. Il materiale ottenuto dal trattamento di recupero risultato non conforme verrà gestito da subito come rifiuto e pertanto spostato dall'area dei lotti trattati, pesato e ricollocato nel settore dei rifiuti prodotti;
2. Il quantitativo del materiale risultante non conforme verrà scorporato dalla quantità delle EoW e verrà ricaricata nel registro di carico/scarico come rifiuto prodotto con idoneo codice EER in base al materiale;
3. Il materiale, classificato quindi come rifiuto, sarà nuovamente immesso nel ciclo di trattamento oppure sarà conferito presso altri impianti di recupero autorizzati qualora non dovesse risultare conforme allo standard richiesto per una corretta e/o conveniente gestione dell'impianto per la produzione di EOW certificate.

Si veda procedura specifica PRO.02_NON CONFORMITA' e modello MOD.04_NC EoW relativo alla non conformità dell'EoW.

4 Utilizzi possibili della terra

La terra EoW può essere destinata ai seguenti utilizzi:

- a) strato superficiale della copertura finale delle discariche
- b) utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1

5 PROCEDURA DI CONTROLLO DELL'EoW TERRA

Per ogni lotto di EoW terre vagliate deve essere garantito il rispetto dei requisiti di cui al MOD_I5_Rev_02 ARPAV colonna 3, ovvero:

1. Requisiti prestazionali:

- a) Norma UNI 11531-1, par. 4.1,
- b) Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1

2. Requisiti ambientali:

- a) Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17);
- b) CSC (*) di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - parametri e limiti di colonna A per utilizzi di cui al paragrafo 4.1.1 UNI 11531-1 (incluso recupero ambientale) e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche;
 - parametri e limiti di colonna B per gli altri utilizzi del paragrafo 4.1 UNI 11531-1.
- c) Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).

3. Altri requisiti o specificazioni:

- a) Solo nel caso di recupero ambientale (inteso ad esempio come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) regolamentato da un progetto approvato dall'Autorità Competente, l'EoW dovrà rispettare anche i requisiti eventualmente previsti nello stesso (ad esempio prestazionali ed idrogeologici).
- b) Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.
- c) Per l'utilizzo come copertura finale di discarica la terra deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale approvato ed avere pertanto caratteristiche tessiturali e chimico fisiche idonee a tale scopo.

(*) amianto: assenza di frammenti e di fibre libere.

5.1 Conservazione campioni di EoW

Poiché l'azienda è certificata secondo il sistema UNI EN ISO 14001, la conservazione dei campioni non è dovuta (Rif. DM 127/2024 art. 6).

5.2 Dichiarazione di Conformità dell'EoW (DDC-Mod.03-TE)

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della normativa vigente è attestato dal produttore di EoW mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità (DDC), redatte utilizzando il modulo MOD.03-TE_DICHIARAZIONE CONFORMITA' EOW, è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente **entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.**

Le dichiarazioni sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Copia della dichiarazione deve essere conservata per cinque anni dalla data dall'invio all'Autorità Competente presso l'impianto di produzione o presso la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.